



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta

All'esito dell'udienza del 05/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] 2022 promossa da:

[REDACTED] ([REDACTED]) rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava, elettivamente domiciliata in Via Cesare Battisti 108, Messina, presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

Contro

Ministero dell'Istruzione - USR Piemonte (c.f.: 80185250588), UST Torino in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Concetta Parafioriti Dirigente dell'Ufficio Legale dell'USR Piemonte e dalla Dott.ssa Marica Onda e dalla Dott.ssa Federica Bastone, funzionari dello stesso Ministero, legalmente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, v. Coazze, 18;

CONVENUTO

Avente ad oggetto: **pubblico impiego -- contratti a termine – graduatoria**

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

come da verbale dell'odierna udienza;

Per parte convenuta:

“rigettare il ricorso nel merito poiché infondato per i motivi sopra esposti.

Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 01/12/2022 la sig.ra [REDACTED] ha esposto di essere inserita nelle graduatorie provinciali e di istituto di seconda fascia per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 per le classi di concorso ADMM, (ADSS sostegno), A022 (lettere), A012 (lettere secondaria secondo grado), A054 (storia dell'arte), e di avere presentato in data 9.8.2022 domanda di assegnazione di incarichi, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche nelle scuole specificate.

Al primo bollettino del 30.8.2022 sono state effettuate chiamate in scuole per le quali la ricorrente non ha espresso preferenza; nei bollettini successivi al primo, invece, sono state assegnate supplenze, fino al termine delle attività didattiche, in scuole per le quali la sig.ra [REDACTED] aveva

disponibili al momento della scelta stessa, cosicché il rifiuto di ricevere alcuna delle sedi disponibili faceva sì che il candidato non fosse più convocato dalle GPS.

L'attuale sistema informatizzato, invece, equipara l'omessa indicazione della preferenza alla rinuncia, laddove la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria (e la relativa indicazione delle preferenze) avviene in un momento in cui non sono noti al candidato i posti disponibili, non potendo il singolo candidato conoscere quali sedi saranno scelte dai candidati con punteggio superiore al suo. Non appare dunque ragionevole ritenere come rinunciante il candidato, per il solo fatto di avere espresso delle "preferenze", potendosi ricollegare l'effetto pregiudizievole conseguente alla rinuncia ad una rinuncia avvenuta nella piena consapevolezza dei posti effettivamente a disposizione al momento della scelta, pena l'eccessiva aleatorietà della procedura già rilevata nel precedente di questo Tribunale citato e la distorsione in concreto della regola meritocratica.

Il danno va quantificato in misura pari alle retribuzioni perse per effetto della condotta del Ministero convenuto, non potendosi accogliere l'eccezione di *aliunde perceptum*, stante la genericità della relativa eccezione spiegata dal Ministero dell'Istruzione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo applicati i valori di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. accerta che la sig.ra [REDACTED] aveva diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale nelle classi di concorso indicate in motivazione con decorrenza dall'8/09/2022, con il riconoscimento del relativo punteggio;
2. per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a risarcire il danno subito dalla ricorrente, in misura pari alle retribuzioni perse da quella data fino al 30/06/2023;
3. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquidare [REDACTED] rimborso forfettario, IVA, CPA, con distrazione a favore del difensore dichiarato antistatario.

Torino, 05/07/2023

Il Giudice
dott. Nicola Tritta